

COOPERATIVE E DINTORNI

La rivista dei professionisti della mutualità: coop, consorzi e mutue

La disciplina delle cooperative

Il bilancio e gli aspetti mutualistici delle cooperative: finalità, particolarità e modalità di redazione – Parte II

di Sebastiano Patanè 2

La scissione della cooperativa non ne pregiudica l'indivisibilità del patrimonio

di Enrico Maria Lovaglio 10

Le cooperative artigiane

Non sempre il superamento del limite massimo dei soci in una cooperativa artigiana può avere effetti retroattivi ed essere sanzionato dall'Inps

di Romano Mosconi 16

I bandi pubblici per le cooperative

Un successo presso le imprese il nuovo bando Fondo nuove competenze

di Giuseppe Capuano e Maria Antonietta Conte 21

La disciplina della revisione cooperativa

I poteri di diffida degli ispettori in sede di ispezione straordinaria delle cooperative

di Romano Mosconi 26

La società cooperativa nel mondo

Il valore sociale delle cooperative in Colombia

di Valerio Mosconi 30

Le cooperative in Argentina

di Valerio Mosconi 35

Cooperative e dintorni n. 47/2022

Il bilancio e gli aspetti mutualistici delle cooperative: finalità, particolarità e modalità di redazione – Parte II

di Sebastiano Patanè - revisore legale ed esperto in cooperative

Nello scorso numero di dicembre 2021 si è iniziata l'analisi delle voci del bilancio delle società cooperative¹. In questa seconda parte verranno analizzate le voci caratteristiche dei bilanci, i contenuti e le informazioni specifiche per il settore in cui le cooperative operano. Al riguardo, tali informazioni debbono essere necessariamente inserite nella Nota integrativa e nella Relazione sulla gestione degli amministratori, venendo poi verificate nella Relazione dell'organo di controllo e, infine, in quella dell'incaricato della revisione legale².

Voci caratteristiche dei bilanci delle società cooperative

Per descrivere i tratti caratteristici delle voci di bilancio più significative, relative alle tipologie di imprese cooperative maggiormente rappresentative, occorre elencarle. In particolare, avremo:

- le cooperative di consumo;
- le cooperative di abitazione;
- le cooperative di lavoro.

Il bilancio nelle cooperative di consumo

Per quanto riguarda le cooperative di consumo, è sicuramente peculiare il rapporto finanziario con i propri soci, per quanto riguarda la raccolta del prestito da soci.

La facilità di ottenimento delle somme e il vantaggio connesso alle remunerazioni delle stesse ne fa, infatti, la forma di finanziamento privilegiata. I finanziamenti ricevuti dai soci debbono essere rilevati nel passivo dello Stato patrimoniale nell'apposita voce D.3, denominata "Debiti verso soci per finanziamenti".

¹ S. Patanè, "Il bilancio e gli aspetti mutualistici delle cooperative: finalità, particolarità e modalità di redazione – Parte I", in Cooperative e dintorni n. 46/2021.

² Si ricorda che la revisione legale può essere effettuata, a seconda delle fattispecie ricorrenti e delle previsioni statutarie, dall'organo di controllo (sindaco unico o collegio sindacale in composizione qualificata), da un revisore legale o da una società di revisione.

Quanto, invece, agli investimenti, si rileva come molto spesso le cooperative di consumo, dovendo evitare forme speculative nella strutturazione del portafoglio, privilegino investimenti a minimi rischi e rendimenti costanti (molto comuni sono gli investimenti in titoli di Stato), e preferiscano finanziare nuove iniziative capaci, a loro volta, di generare reddito. Tali partecipazioni rivestono importanza strategica e sono accolte contabilmente alla voce B.III dello Stato patrimoniale.

Notevole importanza assume l'utilizzo di immobili per lo svolgimento dell'attività, sia che essi siano di proprietà della cooperativa, sia che appartengano a terzi, nonché quella varietà di costi utili a sostenere il buon funzionamento dei beni strumentali, individuati dalla voce "Spese di manutenzione".

Fra le spese correnti sono da segnalare quelle di natura pubblicitaria, propagandistica e promozionale, sia sotto forma di informazione rivolta a potenziali soci, sia mediante l'uso di sconti, offerte speciali e prodotti omaggio.

Importante, infine, la valutazione delle merci, con l'iscrizione delle rimanenze alle voci C.I dello Stato patrimoniale e B.11 del Conto economico (relativamente alla variazione delle stesse).

Il bilancio nelle cooperative di abitazione

Tenuto conto della particolare tipologia che rappresentano, si ritiene che, ai fini di una più chiara e coerente informazione³, al bilancio delle cooperative di abitazione possono essere apportati adattamenti e aggiunte di voci rispetto allo schema previsto dagli articoli [2423](#) ss., cod. civ.. Nel bilancio, infatti, occorre tenere conto dell'ulteriore sottoclassificazione che caratterizza tali cooperative.

Esse, difatti, si distinguono in:

- società cooperative edilizie a proprietà divisa, qualora gli alloggi costruiti vengano successivamente assegnati in proprietà ai soci;
- società cooperative edilizie a proprietà indivisa, qualora gli immobili siano, invece, assegnati ai soci soltanto in godimento, rimanendo quindi nel patrimonio della società.

Nel primo caso, per quanto concerne lo Stato patrimoniale, fra le attività compaiono le sottoclassi di rimanenze "Alloggi in corso su prenotazione" e/o "Alloggi da assegnare ai soci", in quanto gli alloggi si configurano come lavori in corso di beni da alienare una volta ultimati. Nel secondo, gli alloggi si configureranno come immobilizzazioni materiali alla sottoclasse "terreni e fabbricati" con la dicitura

³ L'articolo 2423-ter, cod. civ., recita: "Salve le disposizioni di leggi speciali per le società che esercitano particolari attività, nello stato patrimoniale e nel conto economico, devono essere iscritte separatamente, e nell'ordine indicato, le voci previste negli articoli 2424 e 2425".

“Abitazioni a proprietà indivisa”, dovendosi considerare come beni strumentali per l’esercizio dell’attività sociale.

Talvolta, peraltro, a integrazione di più vasti programmi edilizi, si assiste anche alla costruzione di alloggi adibiti a uso non abitativo e locali commerciali⁴. L’informativa compare nello Stato patrimoniale tra le immobilizzazioni materiali alla voce “terreni e fabbricati”, in caso di proprietà indivisa, e tra le rimanenze, alla voce “Beni in corso di lavorazione” con la dicitura “Fabbricati diversi in costruzione” oppure alla voce “Prodotti finiti e merci” con la dicitura “Fabbricati diversi”, se ultimati.

Per ciò che concerne il Conto economico, invece, si tratta di sostituire la voce “Ricavi delle vendite e delle prestazioni” presente nel valore della produzione, con la posta, più coerente con la logica del bilancio di tali cooperative, “Valore degli alloggi assegnati ai soci”. Inoltre, nella fase caratteristica che precede l’assegnazione di aree edificabili, spesso compare la voce accesa ai “Corrispettivi per le abitazioni assegnate in godimento ai soci”.

Nei costi della produzione troveremo poi gli “ammortamenti delle immobilizzazioni materiali”, con in aggiunta le voci tipiche rappresentate dalle fonti di finanziamento impiegate per la realizzazione delle costruzioni, come ad esempio i “Mutui edilizi”, agevolati e non, eventualmente erogati alla cooperativa.

Il bilancio nelle cooperative di lavoro

Passando ora alle cooperative di lavoro, si prendono in esame quelle imprese che, con obiettivi e finalità economiche, vengono cogestite dai soci, i quali sono, allo stesso tempo, imprenditori e prestatori d’opera, partecipano agli utili in proporzione al lavoro prestato⁵ e hanno uguale influenza nelle scelte produttive e organizzative.

Le voci più significative di bilancio riguardano per lo più i lavori in corso su ordinazione e i fondi per rischi e oneri.

Per i primi si tratta di forniture e servizi derivanti dai contratti posti in essere dalla società e trovano la loro collocazione fra le rimanenze finali alla voce C.I.3 dello Stato patrimoniale.

I fondi, invece, individuano l’accantonamento per i trattamenti di quiescenza e obblighi simili, imposte e altri. Quest’ultima voce residuale accoglie, in particolare in tali società, fattispecie diverse, che riguardano, ad esempio, i rischi di collaudo, per ritardata consegna dei lavori, etc..

Di grande rilevanza, infine, le voci relative alle retribuzioni dei soci e del Tfr.

⁴ Nei limiti dimensionali e di destinazione d’uso imposti a tali società dai regolamenti comunali e dalle convenzioni.

⁵ Ci si riferisce all’eventuale distribuzione di ristorni.

La Nota integrativa e le informazioni specifiche per il settore cooperativo

Particolare rilevanza riveste l'[articolo 2427](#), cod. civ. (Contenuto della nota integrativa), in quanto vengono definite in maniera puntuale le informazioni che debbono essere inserite nella Nota integrativa, che, ricordiamo, costituisce una componente essenziale e integrante del bilancio e non un documento allegato, come le Relazioni.

Esistono comunque obblighi di natura più specifica riguardanti proprio le società cooperative: il Mise ha precisato, con [nota del 20 marzo 2017](#), che

“la verifica della mutualità in capo alle società cooperative comporta agevolazioni di carattere tributario, finanziario e giuslavoristico, la cui giustificazione deve sempre emergere in modo trasparente e nei modi di legge di cui agli articoli 2513, 2528, 2545 e 2545-sexies, cod. civ..

In particolare, tali norme prevedono in breve:

- articolo 2513, cod. civ., gli amministratori e i sindaci sono tenuti a documentare in Nota integrativa, ai fini del godimento di agevolazioni fiscali, la condizione di cooperativa a “mutualità prevalente”;*
- articolo 2528, cod. civ., gli amministratori debbono riferire nella Relazione sulla gestione (ovvero in Nota integrativa se redigono il bilancio in forma abbreviata) in ordine alle determinazioni assunte nel corso dell'esercizio con riguardo all'ammissione di nuovi soci;*
- articolo 2545, cod. civ., gli amministratori e i sindaci debbono evidenziare nella Relazione sulla gestione (ovvero in Nota integrativa se redigono il bilancio in forma abbreviata) i criteri seguiti nella gestione societaria per il perseguimento dello scopo mutualistico;*
- articolo 2545-sexies, comma 2, cod. civ., in occasione di erogazione di ristorni, debbono essere separatamente indicati in bilancio (distinzione normalmente indicata in Nota integrativa) i dati relativi all'attività svolta con i soci, rispetto a quella svolta con i terzi, distinguendo le diverse gestioni in caso di pluralità di tipologie di scambio mutualistico”.*

Inoltre, se la cooperativa ricorre al prestito dei soci di cui all'[articolo 13](#), D.P.R. 601/1973, va anche indicato qual è l'ammontare degli interessi corrisposti e quanta parte del prestito è utilizzata per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

È, infine, consigliabile l'indicazione di alcune informazioni specifiche sulla società, a seconda del settore in cui la stessa opera.

Cooperative di consumo

Bisognerà precisare:

- a) se l'ente vende ai non soci;

- b) i generi venduti;
- c) l'eventuale modalità di attuazione del sistema del ristorno.

Cooperative di produzione e lavoro

Indicheranno il rapporto tra soci dipendenti e dipendenti non soci, nonché lo stesso rapporto in termini di retribuzioni. Per le cooperative di lavoro nel settore agricolo si dovrà registrare se la cooperativa ha ottenuto contributi, mutui, sovvenzioni di qualsiasi natura⁶, l'ammontare dei servizi resi ai soci⁷, la capacità annuale di produzione⁸.

Cooperative edilizie di abitazione

Va precisato se si tratta di cooperative a proprietà divisa o indivisa, e in questo caso qual è l'importo versato dai soci a titolo di canone di godimento, e, ancora, se la cooperativa gode o ha fatto richiesta di agevolazioni, il costo medio delle costruzioni, il rapporto tra soci partecipanti e gli alloggi previsti.

Cooperative di trasporto

Va segnalato se la società è proprietaria dei veicoli e, in questo caso, il valore e il numero degli stessi, la disponibilità delle eventuali licenze, oltre alla qualità e all'ammontare dei servizi resi ai soci.

Cooperative di pesca

Indicheranno il valore e il numero dei natanti di proprietà, il tipo di imbarcazioni, se la società ha o meno celle frigorifere e se si occupa della distribuzione del pescato.

La relazione sulla gestione degli amministratori

Il bilancio d'esercizio, quando redatto in forma ordinaria, va obbligatoriamente corredato da una relazione redatta dagli amministratori, che deve avere come contenuto essenziale:

- notizie sull'andamento degli affari nel complesso e nei vari settori in cui la società opera, con particolare riferimento ai costi e ai ricavi;
- rapporti con le imprese controllate;
- evoluzione prevedibile e concreta della società;
- fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio;
- attività di ricerca e sviluppo.

⁶ Per le cooperative di lavoro agricolo.

⁷ Per le cooperative agricole di servizi.

⁸ Per le cooperative di conferimento, trasformazione, conservazione e alienazione di prodotti agricoli.

Per le società cooperative è necessario che gli amministratori illustrino i criteri seguiti per il raggiungimento degli scopi statuari e mutualistici propri della cooperativa, ai sensi dell'[articolo 2545](#), cod. civ., e le determinazioni assunte in ordine all'ammissione di nuovi soci, ex [articolo 2528](#), cod. civ..

Esemplificando, potremmo dire che per tutte le cooperative in genere dovrebbero essere messi in evidenza gli aspetti della vita sociale (democrazia interna, accesso alle informazioni per i soci, partecipazione degli stessi alle diverse attività) e la natura del vantaggio mutualistico:

- per le cooperative di utenza occorre mettere in evidenza la migliore qualità del prodotto e la relativa convenienza economica (cooperative di consumo, edilizie, etc.);
- per le cooperative di produzione e lavoro si potrà evidenziare la continuità o l'incremento occupazionale, nonché le migliori condizioni di lavoro e di retribuzione;
- per i consorzi si dovranno evidenziare i vantaggi derivanti dall'interscambio tra le varie cooperative aderenti e i migliori servizi che i singoli soci possono aver ottenuto.

Infine, per gli eventi che avvengono successivamente alla chiusura dell'esercizio, in merito all'esame dell'andamento economico di una società, la casistica dei fatti di rilievo suscettibili di produrre effetti sul giudizio connesso all'interpretazione delle risultanze di bilancio può essere così riassunta:

- eventi (favorevoli o sfavorevoli) che confermano la situazione e le valutazioni espresse dal bilancio:
 - la conferma dell'insolvenza di un cliente per avvenuto fallimento;
 - il verificarsi di altri elementi incerti per i quali si erano costituiti dei fondi rischio in bilancio;
 - il verificarsi di eventi connessi con i rischi e gli impegni assunti;
 - eventi importanti nella struttura dei finanziamenti;
 - il verificarsi di perdite rilevanti, etc.;
- eventi che, attinenti o meno all'attività caratteristica della società, possono comunque modificare le precedenti valutazioni in ordine alle risultanze del bilancio d'esercizio.

La relazione dell'organo di controllo: collegio dei sindaci, comitato di controllo⁹, consiglio di sorveglianza¹⁰

La norma prevede che, almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'assemblea dei soci convocata per l'approvazione, gli amministratori trasmettano all'organo di controllo (ove presente e nominato a

⁹ Il comitato di controllo sulla gestione è l'organo di controllo previsto nel sistema monistico per le Spa. Ove lo statuto non preveda diversamente, è nominato dal CdA ed è composto da amministratori in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dallo statuto e dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'[articolo 2399](#), cod. civ..

¹⁰ Il consiglio di sorveglianza è previsto nel sistema dualistico per le Spa. È nominato dall'assemblea e ha competenze più ampie rispetto al collegio sindacale. Infatti, di norma il consiglio di sorveglianza nomina e revoca i consiglieri di gestione e approva il bilancio di esercizio. Il consiglio di sorveglianza relaziona, inoltre, all'assemblea sulla propria attività, sia in ordine al controllo dell'operato del consiglio di gestione, sia in ordine all'approvazione del bilancio d'esercizio.

seconda della tipologia di *governance* adottata dalla società), che, per praticità, viene di seguito individuato nel collegio sindacale, la bozza di bilancio, unitamente alla relazione sulla gestione.

La relazione al bilancio del collegio sindacale è di notevole importanza informativa sia per i soci sia per i creditori sociali; dovrà, quindi, contenere un giudizio sui risultati dell'esercizio e riferire all'assemblea in ordine alle risultanze delle attività di controllo svolte in via straordinaria singolarmente dai sindaci o collegialmente in via ordinaria, con la prevista cadenza¹¹, con particolare riferimento al rispetto dei principi di corretta gestione, alla corretta impostazione amministrativo-contabile dei sistemi amministrativi, all'adeguatezza dell'assetto organizzativo.

In tale relazione, oltre a riferire sui controlli tipici della "verifica di legittimità" che, secondo il novellato codice civile, il collegio sindacale è chiamato a effettuare, l'organo di controllo dovrà relazionare, in particolare nelle società cooperative, su 2 peculiari verifiche che la norma gli affida:

- una verifica dei criteri seguiti dagli amministratori nella gestione della cooperativa, proprio in riferimento al perseguimento dello scopo mutualistico¹²;
- una verifica, in caso di cooperative a mutualità prevalente, dell'effettivo rispetto della condizione di prevalenza, desumibile dall'evidenza contabile dei relativi parametri indicati nella Nota integrativa¹³.

Il collegio dovrà, inoltre, riferire sull'avvenuto controllo contabile, nel caso in cui la revisione legale sia di competenza di altro soggetto.

La relazione del revisore legale

La revisione legale, secondo le nuove prescrizioni del codice civile¹⁴, in assenza di specifica previsione statutaria, non è più una competenza in capo al collegio dei sindaci, ma deve essere operata da un revisore esterno o da una società di revisione. Tale soggetto esprime in una propria relazione, sulla scorta di controlli periodici, un giudizio sul bilancio d'esercizio, valutandone la corrispondenza alle risultanze delle scritture contabili e la coerenza con la relazione sulla gestione.

È utile ricordare, al riguardo, che, conformemente alle prescrizioni di cui all'[articolo 2409-bis](#), cod. civ., nelle cooperative che non sono tenute alla redazione del bilancio consolidato¹⁵, lo statuto può

¹¹ La nuova stesura dell'articolo 2404, cod. civ., ha puntualizzato la precedente generica previsione di riunioni trimestrali, specificando che l'organo deve riunirsi almeno ogni 90 giorni.

¹² La vecchia previsione dell'articolo 2, L. 59/1992, recepita dall'articolo 2545, cod. civ..

¹³ Ai sensi dell'articolo 2513, cod. civ..

¹⁴ Articolo 2409-bis, così sostituito dall'articolo 37, D.Lgs. 39/2010.

¹⁵ Ai sensi dell'articolo 25, D.Lgs. 127/1991, sono obbligate a redigere il bilancio consolidato le Spa, Sapa e Srl che controllino un'impresa. Ugualmente lo sono gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale, le società cooperative e le mutue assicuratrici che controllano una Spa, Sapa o Srl. Il successivo articolo 27 prescrive che siano esonerate le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, per 2 esercizi consecutivi, 2 dei seguenti limiti: a) 20.000.000 euro nel totale degli attivi degli Stati patrimoniali; b) 40.000.000 euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni; c) 250 dipendenti occupati in media durante

prevedere che la revisione legale sia affidata al collegio sindacale¹⁶. In tal caso, le 2 tipologie di controllo (di legittimità e contabile), eseguite dallo stesso organismo, debbono essere rappresentate all'assemblea in un'unica relazione articolata, ai sensi dell'[articolo 2429](#), cod. civ., e dell'[articolo 14](#), D.Lgs. 39/2010.



Euroconference
Editoria

! « **NUOVA USCITA**
GENNAIO 2022 »

**IL BILANCIO
D'ESERCIZIO 2021**

Autori: Federica Furlani, Sergio Pellegrino

Prezzi di listino versione cartacea € 60,00

PRENOTA ORA

l'esercizio. L'esonero previsto non si applica se l'impresa controllante o una delle imprese controllate è un ente di interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 16, D.Lgs. 39/2010.

¹⁶ Ove la revisione legale venga affidata al collegio sindacale (o al sindaco unico, in caso di cooperative che adottino le norme sulle Srl e non abbiano diverse previsioni statutarie) l'organo deve avere una composizione qualificata: tutti i sindaci debbono essere, infatti, revisori legali.

Cooperative e dintorni n. 47/2022

La scissione della cooperativa non ne pregiudica l'indivisibilità del patrimonio

di Enrico Maria Lovaglio – revisore di enti cooperativi e società di mutuo soccorso

Secondo quanto previsto dalla disciplina comune, l'operazione straordinaria di scissione dell'impresa ne comporta il trasferimento di patrimonio, in misura integrale o in quota parte, comprendente quote o azioni, a una o a più scissionarie. Tuttavia, supponendo che alla procedura in questione partecipino società cooperative a mutualità prevalente, non può esserne ignorata la disciplina di carattere speciale, che, posta a presidio dell'indivisibilità¹ delle riserve, oppone alle altre partecipanti i diritti legittimi dei fondi mutualistici.

La scissione della società

La disciplina dell'operazione straordinaria di scissione risale al D.Lgs. 22/1991, che, in attuazione della L. 69/1990, ai sensi della VI Direttiva CEE 82/891, introdusse nel Libro V, Titolo V, codice civile, la sezione appositamente intitolata: “Della scissione delle società”, di cui all'[articolo 2506](#) ss., cod. civ..

A norma dell'[articolo 2545-novies](#), comma 2, cod. civ., la scissione - al pari della procedura inversa di fusione (articoli da [2501](#) a [2505-quater](#), cod. civ.) - è regolata dagli articoli compresi tra il [2506](#) e il [2506-quater](#), cod. civ., ai quali anche le società cooperative devono unanimemente fare riferimento.

In buona sostanza, la società può deliberare la propria scissione nelle formule indicate dall'articolo 2506, cod. civ.², che, in particolar modo, prevede al comma 1 il trasferimento del patrimonio, per l'intero o in quota parte, a una o più società, preesistenti o di nuova costituzione. Ulteriormente, prevede l'assegnazione ai propri soci di quote o di azioni della scissionaria, della quale, al termine della procedura, essi acquisiscono l'analoga qualifica di soci. La legge consente, eventualmente, di conguagliare ai soci le partecipazioni in danaro, senza, però, che così facendo sia superato il 10% del valore nominale delle azioni o delle quote o azioni così assegnate.

¹ E.M. Lovaglio, “[Il trattamento delle riserve di impresa cooperativa](#)”, in Cooperative e dintorni n. 42/2021.

² Secondo quanto disposto dall'articolo 2506, cod. civ., “la partecipazione alla scissione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo”. Per altro verso, sempre ai sensi dell'articolo 2506, cod. civ., “la società scissa può, con la scissione, attuare il proprio scioglimento senza liquidazione”, oppure “può, con la scissione (...) continuare la propria attività”.

Il patrimonio da trasferire

Si può constatare che il successivo [articolo 2506-bis](#), cod. civ., richiede all'organo amministrativo delle società partecipanti alla scissione di redigere il progetto di scissione³, allo scopo di individuare nel dettaglio gli elementi attivi⁴ e passivi del patrimonio aziendale destinati a confluire nelle beneficiarie oppure a costituirne il capitale minimo.

Ne consegue che la decisione inerente agli elementi da trasferire è, in certa misura, discrezionale, a condizione, però, che non arrechi pregiudizio ai diritti legittimi di terzi e, fra questi, i creditori legittimati dal diritto comune, nonché i creditori speciali, legittimati dalla disciplina mutualistica.

In particolare, secondo quanto disposto dall'[articolo 2506-quater](#), ultimo comma, cod. civ., ciascuna società partecipante alla scissione

“è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico”.

Il dispositivo succitato, richiamando in via generale la responsabilità solidale delle società partecipanti alla scissione, *“nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto”*, specifica alle cooperative partecipanti l'obbligo eventuale di imputare l'ammontare *“alle riserve indivisibili”*⁵. Può, altresì, specificare l'obbligo di devolvere quell'ammontare, *“dedotti il capitale versato e rivalutato e i dividendi non ancora distribuiti, eventualmente aumentato fino a concorrenza dell'ammontare minimo del capitale della nuova società”*, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi dell'[articolo 17](#), L. 388/2000.

Quest'ultima ipotesi si verifica nel caso della vicenda scissionaria più trasformante per la cooperativa, che ne vede l'estinzione con l'assegnazione dell'intero patrimonio *“effettivo”* a una o a più società distanti quanto a profili causali, cioè a società prive di scopo mutualistico. In tal caso, infatti, viene implicitamente a determinarsi un sostanziale processo straordinario di trasformazione⁶, tenuto conto, oltretutto, delle necessarie modificazioni statutarie⁷ che i soci della cooperativa scindenda dovranno aver deliberato ai sensi dell'[articolo 2545-decies](#), comma 1, cod. civ.

³ Il progetto di scissione costituisce il documento centrale nell'ambito della scissione. *“Si tratta di un atto - e ovviamente anche di un documento - programmatico e impegnativo, nel senso che deve indicare il risultato finale cui si vuole giungere e la strada da percorrere per raggiungerlo, per un verso, e che per l'altro vincola, in un certo senso, impegna al risultato”* (*“Osservatorio sulle operazioni straordinarie”*, in Rivista di diritto societario, Giappichelli, ed.).

⁴ Possono essere costituiti dall'intera azienda della società scissa, dai suoi singoli rami, dai suoi singoli beni, compresi eventualmente quelli non già iscritti nel bilancio della società scissa.

⁵ Articolo 2545-octies, cod. civ..

⁶ Articolo 2545-undecies, cod. civ..

⁷ Articolo 2545-novies, comma 1, cod. civ..

Non guasta precisare che, secondo quanto disposto dall'[articolo 2545-undecies](#), ultimo comma, cod. civ., l'assemblea dei soci può deliberare la scissione della citata cooperativa trasformanda solo se sia stata revisionata nel corso dell'anno precedente ai sensi del D.Lgs. 220/2002, per accertarne il passaggio alla qualifica di mutualità non prevalente; in alternativa, la deliberazione di scissione può essere adottata solo se gli amministratori abbiano chiesto la revisione della cooperativa da almeno 90 giorni. Come è dato avvertire, la premura con cui deve esserne determinato il "valore effettivo del patrimonio, da imputare alle riserve indivisibili" ne dà per assodati i requisiti iniziali di mutualità prevalente, così come previsti dagli articoli [2513](#) e [2514](#), cod. civ..

Il principio generale sancito dall'[articolo 17](#), L. 388/2000, soccorre, a ogni modo, anche nell'ipotesi inversa, nella quale, deliberata la scissione della società cooperativa a mutualità prevalente, senza però che ciò ne comporti estinzione, ne sia stato programmato il trasferimento parziale degli elementi dell'attivo e del passivo a beneficio di una o più società cooperative. In tale circostanza, l'attivazione degli istituti altrimenti previsti dalla legge per conservare la funzione eminente del patrimonio mutualistico, destinato a scopi d'utilità sociale, è resa superflua dai profili giuridici omogenei delle società partecipanti alla procedura. Potrebbe presentarsi, invero, la necessità di determinare ugualmente il valore effettivo del patrimonio trasferito, attesa la condizione di mutualità non prevalente delle altre cooperative partecipanti alla siffatta procedura, che richiama perciò le ipotesi previste dall'[articolo 2545-octies](#), cod. civ..

L'indivisibilità delle riserve

Come si può ricavare dalla lettura coordinata degli articoli 2514, [2545-ter](#), [2545-quinquies](#), cod. civ., le riserve patrimoniali d'impresa cooperativa possono essere distinte in 2 categorie, essendo di competenza dello statuto⁸ qualificarne l'indivisibilità o, come in verità è dato riscontrare più di rado, la divisibilità.

La disciplina comune agli altri tipi di società non impedisce, tuttavia, l'utilizzo delle riserve, sebbene siano state analogamente vincolate al patto d'indivisibilità. Questo può succedere in ipotesi particolari, giustificate dalla necessità di sostenerne la continuità aziendale, eventualmente minacciata da particolari accadimenti gestionali⁹.

Ai sensi dell'articolo 2545-ter, comma 1, cod. civ. - fedele alla disciplina comune - sono "indivisibili le riserve che per disposizione di Legge o dello statuto non possono essere ripartite tra i soci". La specialità di

⁸ Articoli 2514 e 2545-quinquies, cod. civ..

⁹ Articolo 2545-duodecies, cod. civ..

questa formula, che si applica come risaputo alle società cooperative, si coglie, invero, nel proseguo, cioè nel divieto di ripartizione delle riserve indivisibili anche “*in caso di scioglimento della società*”.

Quindi, il dispositivo dell'[articolo 2506](#), cod. civ., secondo cui “*la società scissa può, con la scissione, attuare il proprio scioglimento senza liquidazione*”, costituisce la riprova che, a differenza di altre società partecipanti a un’analoga procedura di scissione per estinzione, la cooperativa può certamente attuare il proprio scioglimento, ma solo dopo aver trasferito a una o a più cooperative partecipanti alla procedura le riserve indivisibili che ne costituiscono il patrimonio effettivo, o, al limite, supponendo che alla procedura di scissione partecipino esclusivamente società lucrative, solo dopo averne devoluto l’ammontare ai fondi mutualistici, in modo tale che ne sia perpetuato l’utilizzo in funzione degli scopi previsti d’utilità sociale.

Il progetto di scissione

Ai sensi dell’articolo 2506, comma 1, cod. civ., l’organo amministrativo delle società partecipanti alla scissione deve redigere un progetto¹⁰ in cui, fra l’altro, descrive nel dettaglio gli elementi patrimoniali da assegnare a ciascuna delle società beneficiarie¹¹.

Anche l’organo amministrativo della cooperativa scindenda deve progettare, con pari livello di dettaglio, il trasferimento alle beneficiarie degli elementi che ne costituiscono il patrimonio, ma con l’avvertenza speciale di determinarne la misura latente, di stima del valore effettivo delle riserve che ha precedentemente vincolato al patto d’indivisibilità.

Ulteriormente, la disciplina comune, ai sensi dell'[articolo 2506-bis](#), comma 2, cod. civ., prevede che

“se la destinazione di un elemento dell’attivo non è desumibile dal progetto, esso, nell’ipotesi di assegnazione dell’intero patrimonio della società scissa, è ripartito tra le società beneficiarie in proporzione della quota del patrimonio netto assegnato a ciascuna di esse, così come valutato ai fini della determinazione del rapporto di cambio; se l’assegnazione del patrimonio della società è solo parziale, tale elemento rimane in capo alla società trasferente”.

Appare chiaro, anche da questa prospettiva, che la disciplina speciale, ai sensi dell'[articolo 2545-ter](#), comma 1, cod. civ., impedisce agli amministratori della cooperativa scindenda l’applicazione pura e semplice degli automatismi evocati dall’articolo 2506, cod. civ., considerato che il patrimonio della cooperativa scindenda non si presta affatto, per tutti i motivi variamente delineati, a essere, così,

¹⁰ Articolo 2501-ter, cod. civ..

¹¹ L’articolo 2506-bis, comma 11, cod. civ. dispone che dal progetto di scissione deve risultare l’esatta descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare a ciascuna delle società beneficiarie. Ciò nonostante, il silenzio del progetto non può mettere in discussione il principio generale dell’articolo 2545-ter, cod. civ..

meccanicamente, ripartito o destinato.

Esempi

Le riserve della cooperativa a mutualità prevalente sono indivisibili. Di conseguenza:

1. la cooperativa a mutualità prevalente, scissa integralmente in cooperative a mutualità prevalente, vi trasferisce liberamente le riserve indivisibili;
2. la cooperativa a mutualità prevalente, scissa parzialmente in società lucrativa, conserva le proprie riserve indivisibili, delle quali avrà precedentemente determinato il valore “*effettivo*” al momento in cui la scissione produce effetti. In primo luogo, ciò le evita d’incorrere, in solido con la beneficiaria, nell’opposizione dei fondi mutualistici. In secondo luogo, le permette di definire l’ammontare di patrimonio netto da trattenere, distinguendolo da quello che, invece, può liberamente trasferire alla beneficiaria;
3. la cooperativa a mutualità prevalente, scissa integralmente in società lucrative dopo avere acquisito la qualifica mutualistica di non prevalenza, devolve le proprie riserve indivisibili ai fondi mutualistici, delle quali avrà precedentemente determinato il valore “*effettivo*” al momento in cui la scissione produce effetti. Il capitale sociale versato e rivalutato, i dividendi eventualmente maturati, benché non ancora distribuiti, nonché il capitale minimo eventualmente necessario per costituire le beneficiarie, restano esclusi dalla devoluzione;
4. la cooperativa a mutualità prevalente, scissa integralmente in cooperative a mutualità non prevalente, vi trasferisce liberamente le proprie riserve indivisibili, delle quali avrà precedentemente determinato il valore “*effettivo*” al momento in cui la scissione produce effetti;
5. la cooperativa a mutualità prevalente, scissa parzialmente in società lucrativa e società cooperativa, conserva tutte le proprie riserve indivisibili. In alternativa, ne trasferisce una parte alla cooperativa, dopo che ne ha verosimilmente determinato il valore “*effettivo*” al momento in cui la scissione produce effetti. In tal modo l’ammontare di patrimonio netto che può trasferire alla società cooperativa, comprensivo di una porzione di riserve indivisibili, viene distinto da quello che, scevro di riserve indivisibili, può liberamente trasferire alla società lucrativa;
6. la cooperativa a mutualità prevalente, scissa integralmente in società lucrativa e società cooperativa, trasferisce esclusivamente alla cooperativa le riserve indivisibili, dopo che ne ha verosimilmente determinato il valore “*effettivo*” al momento in cui la scissione produce effetti. Cosicché non è soggetta, in solido con la società lucrativa, all’opposizione dei fondi mutualistici. Inoltre, definisce l’ammontare

di patrimonio netto da trasferire alla cooperativa, per distinguerlo da quello che, scevro di riserve indivisibili, può liberamente trasferire alla società lucrativa.

Le riserve della cooperativa a mutualità non prevalente, al contrario, sono divisibili, integralmente o in parte. In questo secondo caso, la procedura di scissione può rendere necessaria la determinazione del loro valore “effettivo” ai sensi dell'[articolo 2545-octies](#), cod. civ. ed, eventualmente, può richiederne la devoluzione ai fondi mutualistici, nei limiti della porzione che eccede le riserve divisibili¹².



ec Euroconference
Editoria

! « (**NUOVA USCITA**) »
GENNAIO 2022 »

**CHECK LIST
BILANCIO 2021**

Autori: Federica Furlani, Sergio Pellegrino

Prezzi di listino versione cartacea € 40,00

PRENOTA ORA

¹² Articolo 2545-*ter*, comma 2, cod. civ..

Cooperative e dintorni n. 47/2022

Non sempre il superamento del limite massimo dei soci in una cooperativa artigiana può avere effetti retroattivi ed essere sanzionato dall'Inps

di Romano Mosconi - giurista ed economista d'impresa

Nel presente intervento si procede all'analisi e al commento di un'importante sentenza della Corte di Cassazione in tema di superamento del limite massimo dei soci nelle cooperative artigiane. In questa sentenza abbastanza recente (2017), l'iniziativa dell'Inps di riclassificare, ai fini previdenziali, un'azienda da artigiana a industriale, trova, infatti, la censura della Suprema Corte.

Descrizione dei fatti

Ci troviamo di fronte al caso in cui l'Inps ha intimato di pagare una significativa somma per contributi omessi a un'Impresa artigiana a seguito della variazione intervenuta d'ufficio della classificazione della società da artigiana a industriale, con decorrenza retroattiva, in conseguenza dell'incremento oltre i limiti del numero dei dipendenti impiegati. A fronte dell'emissione di una cartella esattoriale con la quale le veniva richiesta la somma in questione, la società aveva fatto ricorso al Tribunale di Torino, che aveva accolto tale ricorso. La sentenza favorevole alla società si era pure ripetuta a fronte dell'appello presentato dall'Inps. Anche l'appello, però, veniva rigettato, inducendo l'Inps a fare ulteriore ricorso alla Corte di Cassazione.

In particolare, la Corte d'Appello aveva censurato le tesi dell'Inps affermando che nessuna disposizione di legge impone alle aziende di trasmettere specifiche dichiarazioni che abbiano lo scopo di permettere all'Istituto previdenziale la verifica dei presupposti per la classificazione dell'impresa. Ulteriormente, ebbe modo di rilevare la Corte d'Appello, l'azienda aveva dichiarato spontaneamente e fin da subito, con la trasmissione di un DM10, l'avvenuto superamento del requisito dimensionale contestato dall'Inps. Per tale motivo non poteva essere attribuito all'azienda il ritardo nella verifica della corretta classificazione dell'azienda, considerato che, come disposto dall'[articolo 3](#), comma 8, L. 335/1995, la

retroattività degli effetti della variazione di inquadramento è prevista nel solo caso in cui l'inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro.

Come già indicato, contro la sentenza della Corte d'Appello, l'Inps ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione, sostenendo sia la falsa applicazione delle norme richiamate, sia la non corretta ricostruzione del tessuto legislativo, nonché la mancata considerazione di ulteriori elementi di fatto acquisiti al processo.

La sentenza n. 27347/2017 della Corte di Cassazione

Il ricorso dell'Inps

Nel proprio ricorso l'Inps ha sostenuto che dalla disciplina derivante dall'[articolo 4](#), L. 443/1985, si deduce che la mera indicazione, nelle denunce mensili, di un numero di lavoratori superiore al numero massimo di dipendenti previsto dalla legge sull'artigianato non comporta un'automatica modificazione dell'inquadramento da artigianato a industria, in quanto, perché si determini tale passaggio, occorre verificare, oltre al numero dei dipendenti, anche se esistono le ipotesi disciplinate dall'articolo 4, comma 2, L. 443/1985. Ulteriormente, l'Inps sostenne che nelle denunce mensili l'azienda aveva indicato settore di attività e codici ingannevoli per fruire di benefici contributivi, tutti idonei a trarre in inganno l'ente previdenziale.

L'analisi del ricorso dell'Inps e la sentenza

A fronte delle tesi sostenute dall'Inps, la Corte di Cassazione, con [sentenza n. 27347/2017](#), ha ritenuto inammissibile il ricorso contro la sentenza d'appello per quanto riguardava il vizio di motivazione, in quanto la tesi dell'Inps, per la quale avrebbe dovuto essere considerato il comportamento complessivo dell'azienda, definito ambiguo, faceva riferimento a questioni di fatto di cui la sentenza impugnata non aveva proprio trattato. Per tale motivo, avrebbe dovuto essere l'Inps a documentare quanto ora sostenuto, mentre - così ha rilevato la Corte di Cassazione - nessun nuovo documento è stato presentato. Ulteriormente, è apparso incontestabile e incontestato che l'azienda avesse sempre comunicato all'Inps i dati numerici esatti relativamente al numero dei dipendenti in essere, anche se l'Istituto sosteneva che ciò non poteva essere sufficiente, in quanto la legge sull'artigianato, all'articolo 4, comma 2, prevede ipotesi eccezionali rispetto all'ordinario conteggio dei dipendenti.

Si è evidenziato, così, come la Corte di Cassazione, facendo proprie le tesi della Corte d'Appello, abbia ritenuto insufficiente e irrilevante tale tesi dell'Inps, secondo la quale da parte dell'azienda erano stati assunti comportamenti confusi, tali da indurre in errore l'ente di previdenza; nel mentre - ha eccepito

la Suprema Corte - il tema della causa era e rimaneva unicamente la presentazione di denunce periodiche che certificavano l'avvenuto superamento dei limiti dimensionali definiti dalla legge. L'azienda, per suo conto, però, aveva dichiarato sempre un numero di lavoratori superiore al limite massimo consentito, senza che l'Inps eccepisse alcunché.

Nel suo ricorso alla Suprema Corte l'Inps ha pure sostenuto che

“dalla lettura dell'articolo 3, comma 8, L. 335/1995, sarebbe evincibile un obbligo a carico del datore di lavoro di comunicare all'Inps qualsivoglia variazione a seguito del mutamento dell'attività svolta, in quanto se ciò non accade vi provvede il Legislatore a far conseguire l'effetto con efficacia ex tunc del provvedimento di modificazione dell'inquadramento da parte dell'Inps; tale dichiarazione doveva concretizzarsi in un altro atto di volontà successivo al precedente e diretto all'ente previdenziale, dove espressamente si indicano gli elementi che secondo il datore di lavoro conducono a un mutamento dell'effettiva attività fino a quel momento svolta”.

Anche a fronte di tale eccezione si è opposta la Corte di Cassazione, per la quale la tesi appena enunciata è infondata. Infatti, l'[articolo 3](#), comma 8, L. 335/1995, richiamato nella sentenza, così recita:

“I provvedimenti adottati d'ufficio dall'Inps di variazione della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, con il conseguente trasferimento nel settore economico corrispondente alla effettiva attività svolta, producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione, con esclusione dei casi in cui l'inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro. In caso di variazione disposta a seguito di richiesta dell'azienda, gli effetti del provvedimento decorrono dal periodo di paga in corso alla data della richiesta stessa. Le variazioni di inquadramento adottate con provvedimenti aventi efficacia generale riguardanti intere categorie di datori di lavoro producono effetti, nel rispetto del principio della non retroattività, dalla data fissata dall'Inps. Le disposizioni di cui al primo e secondo periodo del presente comma si applicano anche ai rapporti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, pendano controversie non definite con sentenza passata in giudicato”.

In forza della disposizione di legge, la Suprema Corte esplicita che la norma si occupa di regolare gli effetti dei provvedimenti di variazione dell'inquadramento previdenziale che l'Inps adotta nel caso del riesame o della verifica della posizione di singole aziende oppure a seguito di una modificazione dei criteri d'indirizzo nella classificazione di tutte le aziende di un intero settore. Ma qualunque sia l'interpretazione che si voglia dare alla norma, comunque la disposizione

“non prevede un obbligo a carico del datore di lavoro di comunicare all'Inps qualsivoglia variazione a seguito del mutamento dell'attività svolta. Né, in particolare, prevede l'obbligo delle aziende di

effettuare specifiche dichiarazioni preventive appositamente destinate al fine esclusivo di consentire all'Inps la verifica dei presupposti per la classificazione dell'impresa".

Per di più, occorre rilevare che la legge prevede un possibile effetto retroattivo della variazione disposta dall'Inps solamente nei casi in cui *"l'inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro"*; e, ulteriormente, occorre che tali inesatte dichiarazioni dell'azienda siano contenute all'interno di una qualsiasi comunicazione che espliciti la classificazione dell'azienda medesima.

Per questo motivo l'[articolo 3](#), comma 8, L. 335/1995, impone al datore di lavoro di non comunicare mai notizie inesatte all'Inps; ma non impone anche, anzi non è proprio previsto, che sia anche obbligato a effettuare preventivamente dichiarazioni di variazione ogni qual volta vengono a modificarsi gli estremi che possono determinare un diverso inquadramento previdenziale. Per tale ragione, le dichiarazioni da cui l'Inps può prendere informazioni possono essere soltanto quelle contenute in atti di tipo diverso disposti da altre norme, come, ad esempio, le comunicazioni indirizzate alle CCIAA.

Proprio a tali tipi di comunicazione aveva fatto riferimento l'Inps nell'ipotizzare la violazione dell'[articolo 2](#), D.L. 352/1978, convertito in L. 467/1978 (intitolato *"Cessazione, variazione o sospensione di attività"*) il quale prevede che:

"In caso di sospensione, variazione o cessazione dell'attività, il titolare o il legale rappresentante dell'impresa sono tenuti a farne comunicazione entro 30 giorni, alla CCIAA e agli enti previdenziali gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie nei cui confronti è sussistito il relativo obbligo assicurativo. In caso di mancato adempimento è dovuta a ciascuno degli enti nei cui confronti si è verificata l'omissione la somma di £ 50.000 a titolo di sanzione amministrativa. Sono abrogate le precedenti disposizioni che prevedono sanzioni per la stessa materia".

Ma anche a fronte di tale ultima opposizione la Corte di Cassazione è apparsa di parere opposto e ha precisato che la disposizione richiamata *"non si riferisce alla classificazione dell'impresa a fini previdenziali, ma impone un obbligo di comunicare la sospensione, variazione o cessazione dell'attività aziendale"* e, quindi, non impone di comunicare eventuali altre evenienze, anche collegate alla variazione di attività, che possano indicare, in ipotesi, una diversa classificazione dell'impresa e, quindi, anche un numero di dipendenti diverso. In tale quadro l'Inps ha richiesto anche di equiparare l'omessa comunicazione delle modificazioni di attività all'ipotesi sopra richiamata dell'iniziale dichiarazione inesatta, da cui consegue la possibile retroattività degli effetti della variazione di inquadramento. Anche tale ipotesi è stata, però, rigettata, con la conseguenza che, conclusivamente, la Corte di Cassazione ha rigettato *in toto* il ricorso

e ha condannato l'Inps al pagamento delle spese processuali.

Conclusioni

La sentenza appena commentata appare di importanza relevantissima per quanto riguarda gli interventi di variazione della classificazione previdenziale delle aziende artigiane e, quindi, anche delle cooperative appartenenti a tale categoria, nel caso di impiego di un numero di lavoratori eccedente i massimali fissati dalla legge.

La Corte di Cassazione ha enunciato, così, i 3 seguenti principi:

1. fatta salva l'ipotesi di comunicazioni o denunce iniziali inesatte al fine di ottenere inquadramenti previdenziali non corretti, nel caso in cui successivamente il numero dei lavoratori impiegati ecceda i valori massimi fissati dalle norme sulle imprese artigiane, le imprese medesime non sono tenute a effettuare alcuna comunicazione al riguardo all'ente di previdenza;
2. laddove intervenga un accertamento che comporti, per il motivo precedente, una variazione dell'inquadramento previdenziale, questo non potrà avere effetti retroattivi, ma decorrerà dalla data dell'accertamento medesimo;
3. eventuali diversi tipi di comunicazioni effettuati dalle aziende ad altri enti o anche al medesimo Inps, in forza di disposizioni di natura diversa, non possono essere utilizzate dall'Inps stesso per adottare provvedimenti di variazione della classificazione previdenziale con effetti retroattivi, bensì potranno solamente essere motivo per intraprendere un'eventuale verifica.

ec Euroconference
Editoria

! « **NUOVA USCITA**
DICEMBRE 2021 »

**LE TRIANGOLAZIONI
COMUNITARIE**

Autore: Marco Peirola

E-book: € 15,00 + IVA 4%

ACQUISTA ORA

Cooperative e dintorni n. 47/2022

Un successo presso le imprese il nuovo bando Fondo nuove competenze

di Giuseppe Capuano – economista

e Maria Antonietta Conte – esperta del sistema cooperativo

L'introduzione nell'ordinamento italiano del Fondo nuove competenze, con l'approvazione del decreto attuativo dell'ottobre 2020, ha reso operativo il Fondo istituito nel maggio del 2021, dotato inizialmente di 730 milioni di euro. Al 30 giugno 2021 ben 5.590 imprese, anche cooperative, ne hanno usufruito, su circa 14.000 domande presentate. Considerata l'ottima accoglienza da parte delle imprese, a novembre 2021 è stato ufficializzato il nuovo bando 2022. La nuova sessione di misure volute dal Ministero del lavoro e gestita dall'Anpal sarà a disposizione anche delle cooperative per l'intero anno, grazie al miliardo di euro di soli fondi ReAct-Eu in arrivo dall'Europa. Il Fondo prevede un meccanismo di funzionamento molto semplice, che, se ben utilizzato, costituisce un interessante ammortizzatore della crisi, da un lato, e un'opportunità di accrescimento professionale, dall'altro.

Il nuovo bando Fondo nuove competenze

La misura del Fondo nuove competenze negli ultimi 12 mesi è stata un successo, anche se non tutte le cooperative che hanno deciso di aderire al programma di potenziamento delle competenze sono rientrate nei fondi disponibili. Il nuovo bando 2022, finanziato grazie al ReAct-Eu, darà la possibilità di accedere ai finanziamenti, oltre che alle nuove imprese che presenteranno domanda, anche a quelle cooperative che hanno già presentato domanda (progetti ammissibili), ma che non hanno visto finanziati i progetti per esaurimento dei Fondi.

In riferimento agli ultimi dati disponibili e messi a disposizione dall'Anpal, complessivamente, al 30 giugno 2021 la situazione delle domande presentate dalle imprese e di quelle che ne hanno usufruito è stata la seguente:

- 14.000 le imprese che hanno presentato domanda di accesso;
- 5.595 sono state ammesse;
- 329.000 i lavoratori coinvolti nei percorsi di formazione;
- per un totale di 40 milioni di ore di formazione effettuate.

I numeri indicati sono importanti e fanno ben sperare per il buon utilizzo futuro delle risorse destinate al Fondo.

Inoltre, considerato il gradimento da parte delle imprese e giudicando la misura un'interessante sperimentazione che si pone "tecnicamente" in posizione intermedia tra un intervento classico di *welfare* e una tradizionale politica attiva del lavoro, la Commissione Europea ha ritenuto opportuno dare il via libera al rifinanziamento, con fondi del programma ReAct-Eu per ben 1 miliardo di euro.

Probabilmente, in questo nuovo anno di applicazione della misura, con il nuovo bando, sarà data la precedenza per l'utilizzo delle risorse, ovvero sarà prevista una corsia preferenziale, per le imprese che hanno già fatto richiesta, ma non hanno ottenuto i finanziamenti per scarsità di fondi. In alternativa, ci sarà una doppia programmazione, in parte rivolta a chi ha già chiesto di aderire e non ha potuto e, in parte, a chi partecipa per la prima volta. Questi ultimi, però, sono dettagli procedurali che saranno chiariti solo successivamente, ma non costituiscono assolutamente una barriera all'entrata per tutte quelle imprese, cooperative e non, che, avendo i requisiti, vorranno nuovamente partecipare al bando.

La procedura di partecipazione al bando

A questo punto riteniamo importante ricapitolare in sintesi i principali obiettivi e passaggi amministrativi che un'impresa cooperativa (come le altre imprese) dovrà effettuare se interessata a ottenere le agevolazioni previste dal Fondo.

Gli obiettivi

L'obiettivo principale del Fondo nuove competenze, istituito dall'[articolo 88](#), D.L. 34/2020, poi convertito in L. 77/2020 e rifinanziato dall'[articolo 4](#), D.L. 104/2020, è permettere alle imprese e alle circa 100.000 cooperative iscritte all'Albo del Mise, toccate molto duramente dagli effetti economici della crisi pandemica, di realizzare specifiche intese sulla rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'azienda, in base alle quali una parte dell'orario di lavoro dovrà essere usata per percorsi formativi.

Per la formazione dei lavoratori sono, quindi, disponibili ingenti risorse, che potranno essere incrementate con risorse messe a disposizione dalle Regioni, dai Programmi operativi nazionali e regionali (Pon e Por), dal Fondo sociale europeo (Fse) e dai Fondi paritetici interprofessionali.

Il Fondo nuove competenze copre, quindi, gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali e, grazie alle modifiche introdotte dal c.d.

Decreto Agosto, può essere utilizzato anche per favorire la realizzazione di percorsi di ricollocazione dei lavoratori.

Le domande

Le domande dovranno essere presentate all'Anpal, che pubblicherà sul proprio sito *web* un avviso con i criteri, le modalità e i termini per l'accesso ai contributi.

Alla domanda dovranno essere allegati:

- il progetto per lo sviluppo delle competenze, che deve rispondere ai nuovi fabbisogni dell'impresa o puntare a incrementare l'occupabilità del lavoratore; e
- l'accordo collettivo di rimodulazione dell'orario di lavoro sottoscritto con i sindacati.

Le domande verranno valutate secondo l'ordine cronologico di presentazione dall'Anpal, che stabilirà anche l'importo del finanziamento da riconoscere al datore di lavoro.

L'accordo collettivo

L'accordo collettivo dovrà specificare il numero di lavoratori coinvolti nei percorsi formativi e le ore dell'orario di lavoro convertite in formazione, entro il limite massimo di 250 ore per ciascun dipendente.

I percorsi formativi

Entro 90 giorni dall'approvazione dell'istanza da parte dell'Anpal, le imprese dovranno concludere i percorsi formativi. Il limite temporale si allunga a 120 giorni se sono coinvolti anche Fondi interprofessionali.

Le attività formative potranno essere erogate da tutti gli enti accreditati, sia a livello nazionale sia regionale, da università e centri di ricerca, istituti tecnici e di istruzione secondaria di secondo grado, centri per l'istruzione degli adulti e altri organismi che svolgono attività di formazione.

La formazione potrà essere erogata anche direttamente dall'impresa beneficiaria del finanziamento, a condizione di dimostrare il possesso dei requisiti necessari secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

In particolare, il progetto formativo si dovrà focalizzare sui 3 elementi essenziali indicati di seguito, che costituiscono il punto di partenza di ogni percorso formativo che interessi il ruolo dei lavoratori all'interno di un'azienda:

1. le modalità di valorizzazione del patrimonio di competenze possedute dal lavoratore, anche attraverso servizi di individuazione o validazione delle competenze;

2. le modalità di personalizzazione dei percorsi di apprendimento, sulla base della valutazione in ingresso, a partire dalla progettazione per competenze degli interventi realizzata in termini coerenti con gli *standard* professionali di qualificazione definiti nell'ambito del repertorio nazionale ([articolo 8](#), D.Lgs. 13/2013);
3. le modalità di trasparenza e attestazione delle competenze acquisite in esito ai percorsi realizzati, unitamente alla certificazione dei soggetti incaricati della messa in trasparenza e relativa attestazione, in conformità con le disposizioni definite nel D.Lgs. 13/2013.

Le imprese destinatarie dei contributi

Come già indicato, destinatari degli interventi finanziabili dal Fondo sono tutti i datori di lavoro del settore privato, che, per mutate esigenze organizzative e produttive, ad esempio a causa di un calo del fatturato, degli ordinativi, di possibili chiusure di alcune unità produttive, o altre situazioni simili in cui vi sia la necessità di ridurre l'orario di lavoro o, nell'ipotesi più grave, di ridurre il personale, abbiano stipulato accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro, stabilendo, in particolare, che parte dell'orario di lavoro sia finalizzato alla realizzazione di appositi percorsi di sviluppo delle competenze del lavoratore.

L'accordo collettivo

Per dare attuazione alla misura deve essere stipulato un accordo collettivo, che deve prevedere i progetti formativi, il numero di lavoratori coinvolti nell'intervento e la quantità di ore ricomprese nell'orario di lavoro da destinare ai percorsi per lo sviluppo delle competenze.

Gli accordi collettivi possono prevedere, inoltre, attività formative finalizzate a incrementare l'occupabilità del lavoratore nonché a promuovere processi di mobilità e ricollocazione in altre realtà lavorative coerenti con il sistema regionale di individuazione, validazione e certificazione delle competenze.

Gli accordi collettivi da sottoscrivere possono essere aziendali (l'impresa e i sindacati maggiormente rappresentativi) o territoriali, di solito a livello provinciale, tra le sigle sindacali e le associazioni dei datori di lavoro.

La differenza con la Cig

Il Fondo nuove competenze rappresenta una valida alternativa per le aziende o cooperative che non vogliono e/o non possono ricorrere alla cassa integrazione o ad altri ammortizzatori sociali, perché in questo modo possono mantenere gli stessi livelli occupazionali. Inoltre, consente ai

lavoratori interessati di non perdere quote di retribuzione – circostanza che, purtroppo, si verifica nell'ipotesi di Cig – e, allo stesso tempo, sviluppare in parallelo nuove competenze professionali.

La rimodulazione dell'orario di lavoro e l'utilizzo di una quota per lo sviluppo delle competenze dei lavoratori avviene senza nessun onere per le aziende, perché le ore di formazione sono totalmente a carico dallo Stato: in questo modo, le imprese beneficiano di una riduzione del costo del lavoro. I lavoratori, quindi, possono implementare le loro competenze senza alcuna diminuzione della retribuzione (al contrario della Cig), ma con un evidente, duplice vantaggio – economico e formativo – rispetto al normale sistema degli ammortizzatori sociali.

Conclusioni

In conclusione, la misura è stata considerata utile dalle imprese e da esse molto apprezzata, oltre a essere ritenuta di facile accesso. Un intervento che, per di più, si inserisce in un contesto generale del mercato del lavoro italiano che presenta molti elementi di criticità, che, se non risolti o comunque affrontati, potrebbero rendere insufficiente e meno efficace l'azione di "politica attiva" realizzata dal Fondo.

Tra le principali criticità, ne citiamo 4:

- sussidi legati sostanzialmente solo alle politiche passive;
- Centri per l'impiego inefficienti;
- competenze ripartite tra Stato e Regioni con 20 sistemi diversi e con enormi divari territoriali;
- drammatica mancata corrispondenza di competenze legata al mancato collegamento tra scuola e lavoro.

Il superamento di questi nodi sarà decisivo per evitare che la gran mole di risorse movimentate dal PNRR (6,66 miliardi solo per le politiche del lavoro) venga sprecato.

In questo scenario, dove le politiche del lavoro sono in piena evoluzione e dove la gestione delle transizioni occupazionali e la qualificazione del capitale umano per affrontare le grandi trasformazioni indotte dal 4.0 e dalla svolta *green* sono le principali sfide del capitolo "lavoro" del PNRR, il Fondo nuove competenze rappresenta un'eccellenza e un'ottima opportunità per le imprese cooperative.

Cooperative e dintorni n. 47/2022

I poteri di diffida degli ispettori in sede di ispezione straordinaria delle cooperative

di Romano Mosconi - giurista ed economista d'impresa

Nel presente articolo si cercherà di approfondire quali siano i poteri di intervento e di censura degli ispettori ministeriali in sede di ispezione straordinaria a una cooperativa. Soprattutto, si cercherà di analizzare quale sia l'ampiezza di tali interventi, facendo riferimento a un caso di specie ritrovato nella cronaca a carico di un'importante cooperativa.

L'ispezione straordinaria

In base alla disposizione dell'[articolo 8](#), D.Lgs. 220/2002, le ispezioni straordinarie alle società cooperative sono disposte dal Mise sulla base di specifiche programmazioni ovvero per esigenze di approfondimento derivanti dalle revisioni cooperative ovvero a seguito della valutazione di esposti presentati dai soggetti portatori di interesse nei confronti delle cooperative o dai soci delle stesse cooperative o di segnalazioni di altre Autorità vigilanti.

L'attività è svolta, su incarico del Ministero, esclusivamente da ispettori ministeriali iscritti nell'apposito Albo dei revisori.

Il successivo [articolo 9](#), D.Lgs. 220/2002, individua l'oggetto dell'ispezione, che la disposizione specifica come segue:

- a) l'esatta osservanza delle norme legislative, regolamentari, statutarie e mutualistiche;*
- b) la sussistenza dei requisiti richiesti da leggi generali e speciali per il godimento di agevolazioni tributarie, previdenziali e di altra natura;*
- c) il regolare funzionamento amministrativo contabile dell'ente;*
- d) l'esatta impostazione tecnica e il regolare svolgimento delle attività specifiche promosse o assunte dall'ente;*
- e) la consistenza patrimoniale dell'ente e lo stato delle attività e delle passività;*
- f) la correttezza dei rapporti instaurati con i soci lavoratori e l'effettiva rispondenza di tali rapporti rispetto al regolamento e alla contrattazione collettiva di settore od alle tariffe vigenti”.*

L'oggetto della diffida a seguito di revisione o ispezione straordinaria

Anche nel caso di ispezione straordinaria, se vengono rilevate irregolarità sanabili, si applica l'[articolo 5](#), commi 4 e 5, D.Lgs. 220/2002. Più precisamente:

“4. Il revisore ha la facoltà di diffidare gli enti cooperativi a eliminare le irregolarità sanabili, inviando contestualmente copia della diffida ... Alla scadenza del termine indicato nella diffida il revisore verifica l'avvenuta regolarizzazione con apposito accertamento.

5. Il revisore, qualora riscontri il permanere delle anomalie rilevate, trasmette il verbale di revisione, con la proposta di provvedimento”.

Preso atto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti, è possibile chiedersi se e quando una cooperativa possa essere diffidata a modificare lo statuto o, più precisamente, se e quando possa essere diffidata a convocare un'assemblea straordinaria al fine di verificare se la clausola statutaria individuata trovi o meno la condivisione dei soci.

Descrizione dell'antefatto

Entrando nel merito della vicenda, veniva rilevato che una cooperativa, che si era venuta a trovare in difficoltà finanziarie, aveva provveduto tramite deliberazione dell'assemblea straordinaria, ai sensi dell'[articolo 2524](#), cod. civ., a modificare lo statuto, ponendo quale quota minima di partecipazione al capitale sociale l'importo di 500 euro al posto del precedente valore di 25 euro. A fronte di tale modifica dello statuto, una parte dei soci, essendo in disaccordo con la deliberazione assunta, decisero di recedere ai sensi dell'[articolo 2437](#), cod. civ., e, contemporaneamente, inviarono una nota di reclamo e dissenso alla vigilanza ministeriale, sostenendo che quella modifica statutaria era stata proposta e poi deliberata per allontanare i soci dissenzienti che non intendevano o non potevano versare la citata maggiore quota di capitale sociale. Successivamente al reclamo formulato dalla minoranza dei soci, aveva avuto inizio l'ispezione straordinaria, che si concluse con il provvedimento della diffida, che, relativamente all'aumento di quota sociale minima, così si esprimeva:

“Si diffidano gli amministratori a convocare l'assemblea straordinaria al fine di verificare la volontà dei soci di ripristinare sia il valore unitario della quota sociale, come previsto dall'articolo 8 dello Statuto nella versione vigente prima del ...”.

A sostegno della tesi appena esposta veniva formulato il rinvio alla sentenza di Corte di Cassazione n. 654/1994, in base alla quale

“la deliberazione con cui l’assemblea di una società cooperativa a responsabilità limitata, anziché disporre un aumento di capitale in senso proprio, con conseguente sottoscrizione facoltativa dei soci, elevi la quota sociale imponendone - in contrasto con il combinato disposto dagli articoli 2521 e 2532, comma 2, cod. civ., a tenore del quale va esclusa la necessaria eguaglianza delle quote - la sottoscrizione pena l’espulsione del socio in caso di mancato adeguamento della partecipazione, deve ritenersi nulla, a norma dell’articolo 2379, cod. civ. - e non già annullabile, - integrando una deviazione dallo scopo essenziale del rapporto societario, in quanto la permanenza nella società non può essere condizionata a ulteriori conferimenti, oltre quello originario, e il rapporto medesimo non può sciogliersi, limitatamente a un socio, se non per ragioni che, a parte la morte, siano riconducibili alla volontà (recesso) o alla responsabilità (esclusione) del soggetto”.

A commento di quanto appena riportato, però, si deve rilevare che la sentenza citata è datata 1994 e che, essendo sentenza di Corte di Cassazione, si può ipotizzare che potesse fare riferimento a una fattispecie antecedente di almeno 10 anni. La norma in base alla quale la cooperativa aveva aumentato la quota minima di capitale sociale – [articolo 2524](#), comma 3, cod. civ. – era, invece, entrata in vigore nel 2004 a seguito della riforma del codice delle società. Ne segue che il riferimento giurisprudenziale citato appariva quanto meno improprio, dato che le fattispecie considerate erano sostanzialmente diverse.

L’assemblea dei soci e sue caratteristiche e qualificazioni

Come si è visto, al centro di tutte le questioni si individua la deliberazione di un’assemblea straordinaria, che, per essere adottata, necessita di *quorum* costitutivi e *quorum* deliberativi del tutto particolari, dei quali dà certificazione il notaio che funge da segretario verbalizzante. Ne segue che, per essere adottata, necessita di una maggioranza qualificata, sia in prima sia in seconda convocazione.

Ci si può chiedere, allora, se sia legittimo voler verificare se il deliberato di cui si tratta sia conforme alla volontà della maggioranza dei soci, anche volendo considerare l’ipotesi che, nell’intervallo di tempo intercorso fra l’assunzione della delibera e la disposizione dell’ispezione straordinaria, si sia modificata la platea dei soci o parte di essa.

È opportuno ricordare, infatti, che, all’atto dell’ammissione, il socio dichiara di conoscere e accettare le disposizioni dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni già assunte dalla cooperativa.

Diretta conseguenza di ciò è anche l’adesione del nuovo socio alla determinazione della quota sociale da versare. Se così non fosse, il socio non verrebbe nemmeno ammesso. Ulteriormente, nel caso in cui

l'assemblea prenda una delibera in forza della quale un socio si ritenga leso nei suoi interessi personali, questo ha sempre l'opportunità di opporsi nei 30 giorni successivi con un ricorso motivato al Tribunale competente. Alla deliberazione che era stata poi contestata, invece, nessun socio fece opposizione, come appena indicato. Ne segue che la delibera, successivamente censurata, era da considerare valida e correttamente generatrice di effetti giuridici.

Si deve ritenere, quindi, che non potesse essere posta sotto verifica da parte di ispettori, né tanto meno essere oggetto di una diffida in sede di revisione periodica. Infatti, la diffida viene comminata a fronte di errati funzionamenti della cooperativa che risultano sanabili. Ma una deliberazione straordinaria assunta da un'assemblea straordinaria può rientrare in tale categoria di atti?

È difficile pensarlo, considerato anche che il voto espresso dai soci in quella sede si deve ipotizzare, salvo prova contraria, che sia personale, democratico e libero da condizionamenti esterni.

Per altro verso, il codice civile elenca i contenuti obbligatori dello statuto e, solo nel caso in cui questo non contenga tali elementi o contenga disposizioni contrarie alla legge, può essere oggetto di censura e se ne può imporre la correzione in sede di vigilanza.

L'adempimento della cooperativa a fronte della diffida ricevuta in sede di vigilanza istituzionale

Ipotizzando che, nell'assemblea straordinaria che la cooperativa doveva tenere a seguito della diffida, i soci avessero confermato il deliberato già preso, mantenendo così il livello minimo della quota sociale a 500 euro, quali venivano a essere le conseguenze?

Nei fatti, si sarebbe dovuto parlare comunque di concreto adempimento del CdA nei confronti della diffida ricevuta, a fronte, però, di un costo per la tenuta dell'assemblea straordinaria, che si sarebbe potuto evitare e a fronte, per di più, della negazione dell'ipotesi sostenuta dagli ispettori.

Per questo motivo è opportuno chiedersi, ancora una volta, se sarebbe stato possibile, da parte degli ispettori, contestare la volontà esplicita dei soci. Le risposte che conseguono a tale richiesta chiariscono come non sia ipotizzabile condizionare l'espressione dei soci manifestata nel corso di un'assemblea e come non possa essere formulabile una diffida del tipo di quella che si è menzionata inizialmente. Per tale motivo si può concludere che la vigilanza svolta in sede straordinaria deve sempre basare le proprie conclusioni su un confronto diretto e stringente fra il dettato delle norme vigenti e i fatti rilevati e la loro valenza giuridica e non anche lasciarsi influenzare da presunzioni o sospetti generati da eventuali soci dissenzienti.

Cooperative e dintorni n. 47/2022

Il valore sociale delle cooperative in Colombia

di Valerio Mosconi - revisore contabile

Come in gran parte dell'America del sud, anche in Colombia¹ si evidenzia una rilevante tendenza all'individualismo, a intraprendere da soli, a lavorare da soli e, dunque, a prosperare da soli. Per questo motivo la grande sfida per le cooperative è stata quella di aprire una strada verso la cultura della collettività, in cui da casa, scuola e università, spazi civili e politica si arrivasse a comprendere l'importanza della realizzazione di idee, azioni e iniziative basate su una collaborazione reciproca e solidale. L'ottenimento, in tutti settori di attività, di tale collaborazione, sia da parte della società sia degli eventuali interlocutori, sia pubblici sia privati, viene a essere un riconoscimento dell'importanza dell'azione cooperativa quale modalità alternativa per risolvere i problemi comuni e soddisfare le aspirazioni di progresso e di rafforzamento dei processi di partecipazione sociale ed economica di un Paese. Nei fatti, è questa una strategia globale che articola e coniuga formazione ed educazione cooperativa, edu-comunicazione e giornalismo, ricerca e costruzione della conoscenza.

La formazione cooperativa

In Colombia la formazione cooperativa include non solo la formazione dei soci, ma anche quella delle loro famiglie, nonché quella strategica, tecnica e tecnologica, finanziaria e amministrativa dei dipendenti e dei dirigenti che operano in una cooperativa. Lo scopo è quello di migliorare la gestione dell'impresa cooperativa nel suo complesso, senza tralasciare nessun aspetto. La diffusione della cultura cooperativa ha così, come mezzo, lo scambio di esperienze, di informazioni e pubblicazioni, riuscendo in tal modo a socializzare il progresso, le esperienze e il confronto sulla costruzione della conoscenza e della cultura cooperativa.

L'educazione finanziaria in cooperativa

Per comprendere meglio il ruolo sociale della cooperazione è essenziale prendere in esame una formula molto in uso in Colombia in ambito cooperativo: quello dell'"educazione finanziaria", sulla quale il

¹ Si veda anche V. Mosconi, "[Le cooperative in Colombia: generalità](#)", in Cooperative e dintorni n. 46/2021.

Governo nazionale, da sempre, ha posto grande enfasi con lo scopo di migliorare i livelli di educazione finanziaria dei colombiani.

L'educazione finanziaria è il processo per cui sia i consumatori sia gli investitori ottengono una migliore conoscenza dei diversi prodotti finanziari, dei loro rischi e benefici, in modo tale che, attraverso l'informazione, riescano a sviluppare un'abilità che consenta loro di prendere le decisioni migliori, con conseguente ricerca di un maggiore benessere economico.

Si realizza, in tal modo, un approccio alla tematica descritta idoneo a indirizzare i consumatori e gli investitori, che ovviamente supportano in modo più ampio e dinamico il sistema finanziario, con esplicite ripercussioni sull'economia nazionale. In questo modo, l'educazione finanziaria realizzata nelle cooperative si è concentrata sull'acquisizione di ulteriori concetti, dettagliando il funzionamento dei prodotti e dei crediti secondo la loro natura: dal consumo al microcredito commerciale, ai conti di risparmio, titoli di stato, obbligazioni, azioni, portafogli collettivi, assicurazioni, etc..

Tutta questa formazione, collegata al luogo e alla struttura dove si realizza, ha lo scopo sociale di facilitare la stabilità delle istituzioni e del sistema finanziario nel loro complesso, influenzando e favorendo migliori dinamiche economiche e, quindi, un possibile ulteriore sviluppo per il Paese. Il processo formativo sopra descritto, noto anche come "*inclusione finanziaria*", ha lo scopo di aumentare il collegamento fra persone e istituzioni finanziarie. Nonostante ciò, è lecito chiedersi come la formazione finanziaria realizzata dalle cooperative possa influenzare le scelte effettuate dai consumatori o dalle banche al fine del raggiungimento del benessere finanziario di entrambi i soggetti contrapposti. La risposta risiede nel fatto che l'educazione finanziaria riesce a creare buoni clienti per il sistema finanziario, con l'aspettativa che le banche, anche e soprattutto cooperative, possano contribuire alla creazione del benessere dei consumatori.

La cooperativa in Colombia quale operatore di formazione finanziaria

Sebbene il modello di *business* cooperativo sia applicabile a qualsiasi attività economica, in Colombia lo sviluppo cooperativo si è incentrato su poche attività, in particolare sui servizi.

3,3 milioni di soci partecipano a cooperative autorizzate dal Governo a svolgere attività finanziaria, che consente loro di avere prodotti di risparmio quali: conti di risparmio, obbligazioni, titoli di stato, risparmio temporaneo legato a contratti e risparmio permanente. Si hanno, di conseguenza, risorse private che fungono da leva per il collocamento dei crediti insieme ai contributi dei soci in conto capitale. In tale contesto si contano 186 organizzazioni cooperative. I restanti 1,8 milioni di soci sono

legati ad altro tipo di cooperative, che sostanzialmente offrono credito, ma non possono offrire prodotti di risparmio. Ne segue che gran parte dell'attività basata sul circolante si realizza attraverso i contributi al capitale sociale versati dai soci. Il cooperativismo colombiano ha ruotato, quindi, attorno a questo tipo di cooperative, in parte condizionato dalla collocazione urbana della maggior parte di esse. Infatti, è stato abbastanza comune che le cooperative di risparmio e credito abbiano avuto origine in aziende pubbliche e private e fossero caratterizzate dalla partecipazione di un gran numero di lavoratori.

Nel contesto finora descritto è possibile rilevare, quindi, come una cooperativa, anche se di servizi, sia sempre stata considerata una società produttiva che, come tale, svolge un ruolo economico, offrendo sul mercato quei prodotti e servizi che garantiscono la sua produttività e un'ulteriore crescita.

La differenza rispetto alle altre tipologie di società si basa sul fatto che la sua modalità di gestione è diversa da quella di una società commerciale. Per una cooperativa il centro della sua attività non è la redditività del capitale, ma il suo utilizzo al servizio dei suoi soci. Per questo motivo, quindi, fin dall'inizio, la cooperativa sarà sempre allineata al raggiungimento degli obiettivi che i suoi soci si propongono.

Verificato come in Colombia le cooperative finanziarie abbiano assunto un'importanza particolare, è possibile immaginare come, parlando di formazione finanziaria in cooperativa, si vada oltre la semplice educazione finanziaria che qualifica un buon consumatore di prodotti e servizi finanziari, ma debba essere intesa come un servizio di natura mutualistica, sia per le pratiche finanziarie sia per quelle economiche che si sviluppano all'interno del corrispondente contesto associativo.

Volendo inquadrare tale attività all'interno del funzionamento delle cooperative, è necessario, in primo luogo, individuare qual è il modello cooperativo nel quale si opera. A seguire sarà necessario identificare il tipo di cooperativa preso in esame (risparmio e credito, lavoro associato, consumatori, etc.), quali servizi offre, quali condizioni esistono per diventare socio, quali siano i diritti e i doveri, etc.

È, infatti, molto importante la conoscenza delle motivazioni che spingono un individuo a entrare in una cooperativa e in che misura tale individuo possa diventare anche un dirigente della stessa. Ulteriormente, è opportuno conoscere le modalità con le quali partecipa alle decisioni della cooperativa e se è un consumatore di beni o un utente di servizi. Una volta che è stata presa conoscenza delle condizioni appena indicate, sarà possibile organizzare e proporre una coerente formazione finanziaria, in modo tale che il socio coinvolto possa correttamente inserirsi in tale attività, per concorrere poi allo sviluppo della cooperativa in cui opera.

La verifica che vi sia un corretto rapporto associativo è alla base dell'educazione finanziaria personale che la cooperativa può realizzare. All'interno di essa, ciascun socio deve rispettare gli impegni connessi al rafforzamento della società, ossia contribuire alla capitalizzazione della cooperativa.

Tale partecipazione è la prima azione da realizzare, in quanto finalizzata al soddisfacimento degli scopi comuni e degli interessi dei singoli soci.

Da tutto ciò si comprende come la cooperativa in Colombia sia un mezzo grazie al quale il singolo individuo può utilizzare le proprie risorse finanziarie e, al contempo, unire i 2 concetti base dell'educazione finanziaria: soddisfare i propri interessi e bisogni personali e contribuire, tramite la cooperativa cui partecipa, allo sviluppo del sistema nel suo complesso.

Generando, infatti, beni e/o servizi, si permetterà una continua circolazione di denaro, che potrà essere utilizzato negli stessi istituti creditizi per sostenere il credito o, più semplicemente, per richiederlo a sostegno della continuazione dell'esercizio dell'attività della cooperativa che lo ha generato.

La cooperativa in Colombia quale operatore economico finanziario

Una raccomandazione fondamentale, che in Colombia non può essere data per scontata, è quella di individuare il concetto globale di cooperativismo non solo come modello di *business*, ma anche come stile di vita.

Se tale raccomandazione si realizza, verrà facilitato il rapporto con il gruppo degli altri soci, portando ciascuno di essi a trarne vantaggio in genere e un profitto, nello specifico, che incrementerà le risorse personali.

Sono 4 le condizioni fondamentali per coniugare le risorse personali e il cooperativismo:

1. una buona conoscenza del cooperativismo;
2. la conoscenza della propria cooperativa;
3. la consapevolezza dei propri doveri e diritti all'interno della cooperativa;
4. avere un'effettiva interazione con la cooperativa.

Se tali condizioni vengono rispettate, si può rilevare come il modello cooperativo possa garantire effettivamente un'adeguata educazione finanziaria e un processo di inclusione economica e sociale in grado di contribuire concretamente al miglioramento della qualità della vita di ciascun singolo socio.

Il programma *Cooperative for Colombia 2016-2020*


Il programma *Cooperative for Colombia 2016-2020* è stato il grande programma di lavoro unificato del sistema di integrazione cooperativa sviluppato prima del 2020.

Il presupposto di tale progetto consisteva nel fatto che tutte le istanze del sistema di integrazione dovessero partecipare a livello regionale e settoriale, in modo tale che tutte le cooperative di base potessero partecipare coinvolgendo, in tale partecipazione, anche i loro soci in prima persona.

L'elemento centrale del programma consiste nel fatto che tutte le organizzazioni cooperativistiche hanno lavorato per un unico scopo comune, pensando alla trasformazione del Paese e al consolidamento della stabilità, muovendosi verso l'equità. Il programma *Cooperatives for Colombia 2020* è stato teso a integrare gli scopi particolari di ciascun attore del sistema cooperativo in un unico scopo nazionale, in modo tale che fosse possibile migliorare il risultato degli sforzi e delle risorse impiegate da tutte le organizzazioni cooperative in unione con organizzazioni di economia solidale.

Il fondamento del programma *Cooperatives for Colombia 2020* si è basato sull'autonomia di ogni attore del sistema di integrazione cooperativa, per cui ciascun partecipante ha formulato e sviluppato autonomamente tutta la sua partecipazione, secondo le decisioni dei suoi organi di gestione e in conformità con il suo ambito di gestione e le sue condizioni particolari. Ciò ha comportato che i grandi obiettivi e le strategie di *Cooperativas por Colombia* hanno funzionato esclusivamente come un quadro di riferimento condiviso, in base al quale progettare i programmi regionali e settoriali.

È stato, quindi, come un grande progetto cornice, all'interno del quale tutti i partecipanti hanno dovuto agire in modo coerente e convergente verso la comunità, verso il Governo e la società civile, verso tutti i soci delle cooperative e le loro famiglie.



ec Euroconference
Editoria

! « **NUOVA USCITA**
GENNAIO 2022 »

**LA STABILE
ORGANIZZAZIONE**

Autori: Francesco Antico e Leonardo Grassi

E-book: € 10,00 + IVA 4%

ACQUISTA ORA

Cooperative e dintorni n. 47/2022

Le cooperative in Argentina

di Valerio Mosconi - revisore contabile

L'idea del cooperativismo in Argentina è nata nella seconda parte del XIX secolo, divenendo presto un movimento in ascesa grazie all'azione degli immigrati europei, in particolare italiani, che si trasferirono in quel Paese. Le prime esperienze risultarono, però, fallimentari e, in particolare, fra queste, la Cooperativa de Consumo, creata a Buenos Aires nell'anno 1885. Ciò accadde a causa della scarsa conoscenza delle caratteristiche e dei principi degli enti cooperativi e alla mancanza di una corrispondente legislazione che differenziasse le cooperative dalle altre società. Occorre, così, arrivare al 1926, quando fu emanata la prima legge sulle cooperative, da cui prese concretamente vita il sistema cooperativo argentino.

La nascita del sistema cooperativo in Argentina

Il sistema cooperativo argentino prese inizialmente vita nella seconda parte del XIX secolo, ma occorre attendere il 1926 per assistere all'emanazione della prima legge sulle cooperative. Tale norma rimase in vigore a lungo, venendo sostituita solo nel 1973 dal D.L. 20.337/73, ancora oggi in vigore. In Argentina il cooperativismo non si è evoluto in modo uniforme, privilegiando le aree agricole rispetto a quelle urbane. Come in molti altri Paesi dell'America Latina, infatti, la prima tipologia di cooperativa che si affermò fu quella agricola. In particolare, si può ricordare come la prima esperienza di successo nelle aree rurali sia stata la "Progreso Agrícola de Pigüé", nata nel 1898 per fornire ai piccoli e medi produttori agricoli associati un'assicurazione contro la grandine. Nelle aree urbane lo sviluppo è stato molto più lento, in particolare a favore dell'insorgenza di cooperative fra consumatori. Solo successivamente nacquero cooperative di servizi, per la fornitura dell'energia elettrica, per l'esercizio del credito e delle assicurazioni e cooperative di abitazione e di lavoro. Nell'ultima rilevazione effettuata dall'Autorità di vigilanza sono state censite 12.760 cooperative, di cui 5256 di lavoro. Complessivamente, da tale rilevazione è risultata anche la presenza di circa 13 milioni di argentini associati a 22 diverse tipologie di cooperative (servizi pubblici, lavoro, consumo, agricolo e zootecnico, etc.).

La legislazione cooperativa

Come già accennato, nel 1973 è stata promulgata la legge sulle cooperative 20.337/73. Essa contiene, nei suoi vari articoli, tutti i principi del movimento cooperativo in vigore. È, infatti, una legge generale

che regola il funzionamento di tutti i tipi di cooperative. In particolare, l'articolo 2 stabilisce che *“Le cooperative sono entità fondate sul proprio impegno e sul mutuo aiuto per organizzare e fornire servizi”*, elencando poi, agli articoli che seguono, tutte le caratteristiche fondamentali di tale tipo di società:

- hanno capitale variabile e durata limitata;
- non hanno limiti al numero di associati né al capitale;
- consentono un solo voto a ogni socio;
- non concedono vantaggi o privilegi a particolari categorie di soci, fondatori o operatori che siano;
- se lo statuto lo autorizza, possono stabilire un interesse limitato in caso di restituzione del capitale;
- hanno un numero minimo di 10 soci, salvo eccezioni ammesse dall'Autorità sulla concorrenza;
- distribuiscono le eccedenze in proporzione all'utilizzo dei servizi sociali;
- non hanno lo scopo di diffondere e sostenere idee politiche, religiose, nazionali, regionali o razziali;
- promuovono l'educazione cooperativa e provvedono all'integrazione cooperativa;
- forniscono servizi ai soci, ma anche ai non soci;
- la responsabilità dei soci è limitata all'importo delle quote sociali sottoscritte e le riserve sociali sono indivisibili.

Le cooperative sono attive in tutti i settori dell'economia, in quanto, in linea di principio, tutte le attività possono essere sviluppate attraverso la forma cooperativa. A sua volta, la legge non prevede alcuna differenziazione per tipologia di cooperative; l'unica distinzione che viene fatta è tra cooperative di primo grado o di base e cooperative di grado superiore (formate da altre cooperative).

Le tipologie di cooperativa in Argentina

Di seguito si illustrano i modelli cooperativi che sono stati sviluppati in Argentina.

Cooperative agricole

Associano produttori agricoli di piccole e medie dimensioni e cercano di soddisfare le loro esigenze economiche e sociali svolgendo diverse attività. Si distinguono principalmente nel collocamento dei prodotti ottenuti dai soci nelle loro aziende agricole e per la fornitura dei fattori necessari per il funzionamento delle singole aziende agricole. Tra le funzioni che svolgono: la fornitura di prodotti di uso e consumo e materiali di lavoro per l'esercizio dell'attività agricola; la trasformazione e il collocamento nel mercato dei prodotti dei loro soci; il trasporto di prodotti; la concessione di crediti;

l'utilizzo in comune di macchinari; la consulenza legale e fiscale; la difesa degli interessi dei loro soci e la loro rappresentanza dinanzi ai pubblici uffici.

I vantaggi che questo tipo di cooperative possono ottenere consistono in un utilizzo più efficiente dei terreni, un maggior volume d'affari, il miglioramento della qualità dei prodotti, un uso efficiente del capitale e minori costi di gestione, unitamente a un'espansione nei mercati per la commercializzazione.

Sono maggiormente presenti all'interno di questa tipologia le cooperative che producono cotone, tamberas, tabacco, orticoltura, yerbateras e che allevano bestiame.

Cooperative di lavoro

Una cooperativa di lavoro è costituita da un gruppo di persone che si uniscono per lavorare congiuntamente fra loro, al fine di migliorare la propria situazione sociale ed economica, cessando di essere lavoratori dipendenti per diventare soci coimprenditori. Il servizio fornito da queste cooperative consiste nell'offrire lavoro al socio. Non è possibile, quindi, essere socio della cooperativa e non lavorare al suo interno. Allo stesso modo, non si può lavorare nella cooperativa senza esserne socio (pur con qualche eccezione). Possono essere soci solo le persone fisiche.

Tra i vantaggi che offrono, è possibile evidenziare il fatto che consentono di ottenere una fonte di lavoro permanente, ottenendo una valutazione più alta dell'attività svolta con il proprio lavoro e sviluppando al contempo le competenze dei lavoratori soci.

Cooperative di servizi pubblici

Si costituiscono per svolgere una funzione sostitutiva dello Stato. Sono nate dai sindacati di quartiere per contrastare i gravi eccessi procurati dalle società commerciali nei confronti degli utenti dei servizi e anche per fornire un servizio in quelle aree in cui né lo Stato né le grandi aziende del settore privato riuscivano a creare degli insediamenti. Operano, in particolare, nel settore dell'elettricità, della telefonia, dell'acqua potabile, dei servizi igienici, del gas, di *internet*, dei trasporti, etc.. In genere sono multifunzionali e coprono più di un'attività.

Cooperative di abitazione

Come risaputo, queste cooperative nascono per risolvere il problema abitativo dei propri soci, attraverso l'autocostruzione di case o come società clienti delle imprese edili. Le abitazioni possono essere offerte ai soci in proprietà, in affitto o in uso. Consentono, di conseguenza, la facilitazione della soluzione al

diritto a possedere una casa, riducendo i costi di costruzione, migliorando la qualità degli alloggi, evitando abusi da parte delle imprese edili e promuovendo lo sviluppo di alloggi dignitosi e socialmente accettabili a prezzi ragionevoli. Tra le attività che vengono realizzate si segnala: l'acquisizione o costruzione di case; l'acquisizione di terreni; l'esecuzione di opere necessarie per il miglioramento, l'ampliamento e la conservazione delle abitazioni; la richiesta di prestiti per la realizzazione delle costruzioni; l'acquisto dei materiali; la gestione e la realizzazione di opere stradali; la fornitura di consulenza tecnica e assistenza legale. Le cooperative di abitazione, però, non possono effettuare prestiti, né per la casa né per altri scopi, in quanto tale attività è riservata alle cooperative di risparmio e credito.

Cooperative di consumatori

Il loro obiettivo è soddisfare le esigenze dei soci in quanto consumatori e far ottenere loro prezzi migliori sui beni acquistati. Distribuiscono, conseguentemente, tra i soci articoli di uso personale e familiare, quali generi alimentari, abbigliamento, medicinali, mobili, elettrodomestici, etc.. I loro vantaggi includono l'eliminazione degli intermediari e la ricerca della massima soddisfazione dei bisogni dei propri soci. Tale obiettivo si realizza tramite la riduzione del prezzo dei prodotti. Favoriscono, altresì, il risparmio individuale e collettivo.

Cooperative di risparmio e credito

La loro principale attività è quella di concedere ai propri associati prestiti per finalità legate alle loro esigenze quali consumatori, in particolare per l'acquisto di beni di consumo e svago, per l'acquisto di case, per la cura della salute o per finalità connesse allo sviluppo dell'attività economica, ad esempio per l'acquisizione di macchine, attrezzature, utensili, materie prime, etc.. Forniscono, ulteriormente, prestiti a condizioni favorevoli ai loro soci, incoraggiando il risparmio. All'interno di questa tipologia si possono distinguere, infatti, cooperative di credito e banche cooperative.

Cooperative di assicurazione

Sono nate per rispondere alla necessità umana di copertura tecnica del rischio potenziale in cui si svolgono tutti gli atti della vita. I loro servizi sono finalizzati a proteggere i loro soci dai rischi personali o patrimoniali e, quindi, nei rami vita, malattia, invalidità, incidenti, danni a terzi, incendio, grandine, mortalità del bestiame, etc.. Possono, così, coprire anche i rischi individuali o collettivi e quelli inerenti

alle attività che sviluppano i diversi altri tipi di cooperative. Oltre che ai regolamenti sulle cooperative, sono soggette al regime speciale stabilito dalla legge sugli enti assicurativi e il loro controllo.

Cooperative di fornitura

Distribuiscono i beni principali per lo sviluppo della propria attività tra i soci, raggruppandoli in funzione della loro professione o mestiere, come ad esempio gli artigiani, i professionisti, i commercianti, gli industriali, etc.. Tra le attività che vengono sviluppate si trovano: l'acquisizione o la produzione a favore dei propri soci di tutti gli elementi o i beni necessari per svolgere la loro attività; costruire, affittare o acquisire uffici, magazzini e locali; consulenza tecnica e legale per i soci in questioni relative a loro attività, gestire per i loro soci eventuali crediti o assicurazioni.

Gli organi sociali

Anche nelle cooperative argentine l'organo sovrano della cooperativa è l'assemblea. Attraverso le votazioni nell'assemblea, i soci esprimono la loro volontà, deliberando su quanto viene proposto dal CdA. L'assemblea è soggetta alla convocazione e non ha il potere di autoconvocarsi. Le sue delibere sono prese a maggioranza e i suoi poteri non possono essere delegati.

La prima assemblea costituente dà vita alla cooperativa e deve deliberare sul progetto di statuto, sulla sottoscrizione e versamento delle quote sociali e sulla nomina degli amministratori. Nelle cooperative argentine l'assemblea può essere di tipo ordinario o straordinario e segue le regole e ha le funzioni che si riscontrano in tutti gli altri Paesi. Quando il numero dei soci supera i 5.000, l'assemblea verrà tenuta dai delegati nominati nelle assemblee distrettuali.

Anche in Argentina le cooperative devono disporre di un servizio di controllo esterno e indipendente, svolto da un professionista iscritto in un Albo professionale. Il controllo esterno integra il controllo interno.

È da rilevare che il servizio di controllo esterno può essere fornito anche da cooperative di grado superiore o da enti appositamente costituiti per tale scopo. Quando la cooperativa lo richiede e la sua condizione economica lo giustifica, il controllo esterno può essere svolto dall'ente locale competente. In tal caso, il servizio sarà gratuito e la cooperativa sarà esonerata da responsabilità qualora non venga erogato tale servizio.

Le cooperative sono anche soggette al controllo di un Organo o Autorità di vigilanza, attualmente integrato all'interno del Ministero dello sviluppo sociale. L'Autorità di vigilanza esercita le proprie

funzioni direttamente o mediante accordi presi con le Province, che a loro volta istituiscono organi locali competenti per la vigilanza cooperativa.

Essere soci di una cooperativa implica che l'individuo acquisisca diritti, nonché obblighi contrattuali derivanti dallo statuto e dai regolamenti. In Argentina è prevista la sospensione dei diritti del socio quale sanzione per il mancato versamento delle quote sociali sottoscritte. Se lo statuto non attribuisce tale potere all'assemblea, la sospensione dei diritti del socio è comminata dal CdA.

La specificità della gestione delle cooperative in Argentina

Come risaputo, le cooperative sono imprese che hanno caratteristiche particolari che le definiscono e le differenziano da altre forme organizzative. La legge sulle cooperative, infatti, chiarisce che *"l'amministrazione della cooperativa è gestita da uomini e donne responsabili della gestione nella comunità dei beni e valori cooperativi"*.

La gestione cooperativa è, infatti, l'insieme delle attività svolte per la realizzazione dell'oggetto sociale. Per questo, i problemi di gestione cooperativa devono essere risolti tenendo conto delle particolari caratteristiche delle cooperative, che le rendono diverse dalle altre tipologie di impresa.

Il regime tributario delle cooperative in Argentina

In Argentina l'onere tributario si sviluppa su 3 livelli: nazionale, provinciale e comunale. La legislazione tributaria vigente prevede che questo ricada sui profitti ottenuti da tutte le persone fisiche e giuridiche.

In tale quadro le cooperative sono esenti da tassazione sul reddito. Tale esenzione riguarda sia i profitti realizzati con l'attività d'impresa, sia quelli di altra natura, quali ad esempio i ristorni, il rimborso dei contributi, etc.. L'esenzione deve, però, essere espressamente richiesta dall'interessato e non opera automaticamente.

L'informazione quotidiana, attenta e completa, disponibile **gratuitamente**

**NOTIZIE E APPROFONDIMENTI
PER I PROFESSIONISTI DI TUTTA ITALIA**

Iscriviti alla mailing list e rimani informato su tutte le news

www.ecnews.it



EDITORE E PROPRIETARIO

Gruppo Euroconference Spa
Via E. Fermi, 11 - 37135 Verona

DIRETTORE RESPONSABILE

Sergio Pellegrino

DIREZIONE E COORDINAMENTO SCIENTIFICO

Romano Mosconi – giurista ed economista d'impresa

COMITATO DI REDAZIONE

Paolo Coscione – dottore commercialista
Alfonso Gargano – dottore commercialista
Sebastiano Patanè – revisore legale ed esperto in cooperative
Ermanno Belli - avvocato Confcooperative

REDAZIONE

Sara Cunego

Autorizzazione del Tribunale di Verona n. 2098 del 13 novembre 2017

Iscrizione ROC 13 marzo 2017 n. 28049

SERVIZIO CLIENTI

Per informazioni sull'abbonamento scrivere a:
circolari@euroconference.it

SITO INTERNET

Per informazioni e ordini:
www.euroconference.it/editoria

PERIODICITÀ E DISTRIBUZIONE

Mensile
Vendita esclusiva per abbonamento
Pubblicazione telematica

ABBONAMENTO ANNUALE 2022

Euro 190,00 Iva esclusa

I numeri arretrati sono disponibili nell'area riservata, accessibile tramite le proprie credenziali dal [link: http://www.euroconference.it/area_riservata_login](http://www.euroconference.it/area_riservata_login).

In caso di smarrimento delle *password* è possibile utilizzare la funzionalità "Hai dimenticato la password?" disponibile nella pagina di login.

ISSN: 2533-2147

Per i contenuti di "Cooperative e dintorni" Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod.

Tutti i contenuti presenti sul nostro sito *web* e nel materiale scientifico edito da Gruppo Euroconference Spa sono soggetti a *copyright*. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference Spa è vietato. La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.